

fu raccolta in tutto il paese, un'espressione che non so se a lui sfuggisse, una frase che egli pronunziò in una recente discussione parlamentare e che dette luogo ad equivoche interpretazioni. Egli ha detto che intendeva alludere soltanto a pratica di governo. Gli faccio osservare che l'equivoco e il dubbio era più che naturale, quando quella pratica di governo in quel momento, in quella discussione, si riassumeva in una pratica di libertà, la libertà telegrafica, della quale abbiamo visto in questi giorni occuparsi la stampa di ogni colore. Perciò io non posso, in questa parte, che concludere dichiarandomi lietissimo di aver provocato da lui delle dichiarazioni che limitano la portata di quella frase e le danno il significato che egli intendeva.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Chimirri.

**Chimirri, relatore.** L'ora del tempo ed il punto cui è giunta la discussione mi consigliano ad essere breve. E il farlo non nuoce al compito mio. avvegnachè le ragioni della legge furono svolte eloquentemente dall'onorevole Serena, che ne fu il proponente e sarebbe stato il relatore, se per modestia non si fosse sottratto al meritato omaggio (*Benissimo!*) e poi dalla parola autorevolissima dell'onorevole ministro dell'interno, il quale intervenendo opportunamente, ha posto la questione nei suoi veri termini, spogliandola da ogni esagerazione. Egli ricordando le origini e le vicende storiche dell'istituto della rielezione, in Inghilterra e presso di noi, ha luminosamente dimostrato che il mantenerlo sarebbe un anacronismo e un controsenso, giustificando così sotto ogni aspetto le proposte della nostra Commissione.

Non volendo ripetere male ciò che fu detto con tanta efficacia ed autorità di esempi e di dottrine, mi limiterò a poche dichiarazioni in risposta alle obiezioni mosse con forma elegante e cortese dall'onorevole Ferrari, ed a quanto aggiunse l'onorevole Lazzaro in sostegno della sua mozione sospensiva. Confesso che gli argomenti adottati dall'onorevole Ferrari sono quanto di meglio fu detto o scritto in sostegno della tesi da lui sostenuta, e dal suo punto di vista non sono senza valore; ma il nostro punto di vista è assai diverso, e la questione, della quale ci occupiamo, vuol essere esaminata di fronte al nostro diritto costituito, non di fronte ai principii astratti contestabilissimi od a più contestabili aspirazioni.

L'abolizione dell'obbligo della rielezione rispetto ai deputati nominati ministri o sotto-se-

cretari di Stato, non è, come pare all'onorevole Lazzaro, una menomazione del dritto degli elettori, ma un omaggio al sistema parlamentare così com'è costituito e funziona da noi.

Lord John Russel, rispondendo ad una simile obiezione fattagli nella Camera dei Comuni, osservava che la vera responsabilità del deputato, che accetti una partecipazione al Governo, si svolge avanti alla Camera e non di fronte ai suoi elettori, giacchè una teoria diversa condurrebbe a stabilire fra mandanti e mandatarî un genere di rapporti assai diversi da quelli indicati nell'articolo 41 dello Statuto, ove è detto che i deputati rappresentano la nazione, e non il collegio che li elegge, e che ad essi non può darsi alcun mandato imperativo, il quale non è, come altri crede, una garanzia, ma costituisce la negazione del sistema rappresentativo.

L'istituto della rielezione se fu una difesa e un freno all'influenza della Corona quando in Inghilterra non si era ancora affermato il sistema parlamentare, diventa un controsenso in Italia, dove quel sistema funziona senza contrasto, dove una legge limita il numero dei deputati impiegati, e dove i ministri sono indicati alla Corona del voto della maggioranza della Camera elettiva.

Questo punto della disputa fu nettamente lumeggiato dall'onorevole ministro, e perciò non aggiungo altro.

Non posso poi consentire con quanto fu detto dall'onorevole Nocito, cioè, che la proposta della Commissione si allontani da quella dell'onorevole Serena.

Differiscono nella forma, ma la sostanza è la stessa, e le lievi modificazioni introdottevi, d'accordo col proponente, non tolgono a questo disegno il carattere di legge interpretativa.

L'opportunità è pienamente giustificata dai dubbi, che si sollevarono sull'intelligenza dell'articolo 7 della legge del 13 maggio 1887.

Sorto il dubbio in una materia così delicata, era d'uopo risolverlo, e il disegno di legge che discutiamo non fa che dichiarare nettamente, apertamente quell'abolizione, che tutti conven-gono sia stata fatta con la legge dei prefetti.

Per queste ragioni non può la maggioranza della Commissione acconciarsi alla proposta sospensiva, presentata dall'onorevole Lazzaro.

**Presidente.** È stata ritirata, onorevole Chimirri.

**Chimirri, relatore.** Non lo sapevamo.

Prego quindi la Camera di dare il suo voto favorevole al disegno di legge della Commissione, così come fu modificato.